

Normativa applicabile all'abbandono indiscriminato dei rifiuti

D.Lgs 152/2006

Articolo 192. Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

...

Articolo 232-ter. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali ***anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare***, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

SANZIONI

Titolo VI - Sistema sanzionatorio

Capo I - Sanzioni

...

Articolo 255. Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è ***punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro***. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

- 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è ***punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta***. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.